Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di via VALLETTA FOGLIANO
Via Valletta Fogliano n° 59 - 27029 VIGEVANO (PV)Tel. 038175513 - fax 038170900
pvic830001@istruzione.it - pvic830001@pec.istruzione.it
- C.M. PVIC830001 – C.F. 94033990188
Scuole infanzia: "R. Bianchi" – "M. Pistoia Mastronardi" - Scuole primarie: "A. Negri"– "G.B. Ricci" "G. Vidari"
Scuola secondaria di primo grado: "D. Bramante"

REGOLAMENTO ISCRIZIONI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI "MARIA PISTOIA MASTRONARDI" E "RINA BIANCHI" DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VALLETTA FOGLIANO- VIGEVANO

- PARTE PRIMA -
ISCRIZIONI

Art. 1 – Accesso alla scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alle scuole dell'Infanzia statali dell'Istituto Comprensivo, di seguito denominate "scuola", le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età nei termini stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Agli anticipi nelle ammissioni alla frequenza nella scuola dell'infanzia si potrà dare corso solo se accertata la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative, ministeriali nonché da eventuali accordi sottoscritti a livello regionale e/o locale.
L'accesso alla scuola dell'Infanzia è garantita a tutti gli iscritti, inseriti nella graduatoria, redatta tenendo conto dei criteri e del punteggio deliberati dal Consiglio d'Istituto, mentre la frequenza è subordinata alla disponibilità dei posti.
I bambini, già iscritti negli anni precedenti i cui nominativi, per cause varie sono stati cancellati dagli elenchi, avranno diritto al servizio previa presentazione di una nuova domanda di iscrizione e solo se inseriti nella graduatoria in posizione utile per la frequenza.

Art. 2 - Presentazione delle domande

La domanda, compilata utilizzando il modulo prestampato richiedibile in segreteria dell'Istituto Comprensivo o scaricabile dal sito **www.icvallettafogliano.gov.it** , deve essere presentata presso la Direzione in Via Valletta Fogliano, 59 (presso scuola Bramante).
Per i tempi di presentazione della domanda di iscrizione si fa riferimento ai termini stabiliti annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il termine è perentorio e non indicativo.

Art. 3 – Scelta dell'Istituto

E' possibile presentare domanda di iscrizione in un solo Istituto Comprensivo cittadino (scuola dell'Infanzia statale). E' invece possibile presentare domanda d'iscrizione in altre scuole dell'Infanzia comunali o private.
All'interno dell' Istituto l'iscrizione avviene per un solo plesso.

Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda

La domanda di ammissione viene presentata sotto forma di autodichiarazione, compilando in ogni sua parte il modulo che dovrà essere sottoscritto da uno dei genitori o da chi ne fa le veci al momento della presentazione davanti all'incaricato del ritiro.

La domanda dovrà essere compilata in ogni parte, compresa la sezione relativa all'attribuzione del punteggio.

In riferimento allo **stato vaccinale** degli alunni iscritti alla scuola dell'Infanzia, si informa che **la presentazione della documentazione** di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" **costituisce requisito di accesso alla scuola**. Occorre pertanto compilare e consegnare autocertificazione dello stato vaccinale (modulo fornito dalla scuola) o consegnare copia del copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL.

La direzione può procedere ad idonei controlli a campione sui dati oggetto di autocertificazione. Qualora, dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed è punibile secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e trattati sulla base di quanto disposto dal D.lg. n. 196/03 dal decreto 7 dicembre 2006, n. 305 (protezione dati personali e sensibili), e saranno pertanto utilizzati nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Non possono essere oggetto di autocertificazione stati e fatti relativi alle condizioni di salute che devono essere necessariamente documentati mediante certificazione medica.

Ogni dichiarazione dovrà fare riferimento a situazioni e fatti già in essere **al momento della presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il termine di presentazione della domanda.**

Art. 5 - Domande fuori termine

Le domande di iscrizione, presentate fuori termine, saranno accolte fino alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e gli iscritti saranno inseriti in apposita graduatoria, in coda alla lista d'attesa, secondo la data di presentazione della domanda.

Saranno accolte domande fuori termine anche dopo la pubblicazione della graduatoria solo nel caso non sia presente una lista d'attesa.

Gli iscritti fuori termine non beneficeranno del punteggio per l'anno successivo.

Art. 6- Trasferimenti

Saranno accolte domande di trasferimento in entrata, presentate nei termini compilando la domanda d'iscrizione, di bambine e bambini di 5 anni che stiano frequentando regolarmente al momento dell'iscrizione altre scuole statali non ubicate nel Comune di Vigevano e che risiederanno nello stradario del plesso scelto (vedi anche All.B voce RESIDENZA).

E' possibile inoltrare eventuale richiesta di trasferimento, all'atto della riconferma, in altra di scuola dell'Infanzia statale cittadina per l'inserimento in graduatoria, previa presentazione di domanda d'iscrizione in concomitanza con la scadenza delle iscrizioni.

Se non rientrante in posizione utile nella graduatoria della nuova scuola dell'Infanzia scelta, è confermata l'iscrizione presso la scuola di origine e, in questo caso, non è possibile rimanere nella eventuale lista d'attesa della nuova scuola in cui il bambino è stato iscritto.

Art. 7 - Rinunce

Le rinunce, presentate per iscritto presso la Direzione, potranno essere verificate dal Dirigente Scolastico.

La rinuncia al posto nella scuola assegnata è definitiva e comporta la cancellazione dalla graduatoria e l'uscita dalle liste d'attesa delle scuole richieste.

- PARTE SECONDA -
GRADUATORIE

Art. 8 – Attribuzione del punteggio e formazione della graduatoria
La graduatoria per l'ammissione è formulata sulla base dei criteri e relative indicazioni applicative stabiliti dal Consiglio di Istituto *(allegato A e B)* e sarà valida per tutto l'anno scolastico di frequenza.
La graduatoria viene formata per plesso.
Successivamente alla presentazione della domanda viene attribuito ad ogni iscritto/a un punteggio, tenendo conto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

Art. 9 – Elaborazione delle graduatorie
Sulla base del punteggio assegnato vengono predisposti gli elenchi che verranno pubblicati solo dopo la verifica preventiva con quelli delle altre scuole dell'Infanzia statali e del Comune per:

- La verifica delle eventuali doppie iscrizioni pervenute alle scuole;
- La predisposizione della Lista di Attesa.

Viene data precedenza alle richieste di intera giornata di frequenza con l'esclusione di casi particolari opportunamente documentati o certificati.

Art. 10 – Pubblicazione della graduatoria provvisoria e presentazione reclami
La graduatoria provvisoria viene esposta **presso la Direzione e i plessi per 10 giorni consecutivi.** Entro tale termine le famiglie, presa visione del punteggio loro attribuito, possono presentare al Dirigente reclamo scritto, corredato da eventuale idonea documentazione, ai fini della rivalutazione del punteggio. Non saranno presi in considerazione i ricorsi presentati oltre i termini stabiliti.

Art. 11 – Graduatoria definitiva
Scaduti i termini per i ricorsi di cui al precedente articolo, la Direzione provvede ad inviare a tutte le famiglie una comunicazione scritta specificando l'ammissione alla frequenza o l'inserimento nella lista d'attesa. Contestualmente i genitori rinunciano al posto, con la conseguente cancellazione dalla graduatoria, o confermano la frequenza o la permanenza nella lista d'attesa.
La mancata riconsegna del modulo allegato alla lettera inviata alle famiglie, entro i termini previsti, comporta l'eliminazione definitiva dalla graduatoria.
La graduatoria definitiva di ammissione e la lista d'attesa che sono pubblicate all'Albo della Direzione e della scuola dell'Infanzia con provvedimento del Dirigente Scolastico che assume carattere definitivo.

- PARTE TERZA -
AMMISSIONE ALLA FREQUENZA

Art. 12 – Posti disponibili
I posti disponibili vengono determinati annualmente conteggiando:

- i posti delle bambine e dei bambini in uscita nell'anno scolastico precedente a quello per il quale viene presentata la domanda di ammissione;
- i posti resisi disponibili a seguito di trasferimenti ad altra scuola.

I posti disponibili possono diminuire in caso di iscrizione di bambini con disabilità certificata.

Art. 13 – Riconferma
Alle famiglie dei bambini frequentanti, nel periodo precedente le iscrizioni, viene consegnato un modulo di riconferma d'iscrizione al fine di ottenere un prospetto della situazione relativa al mantenimento del posto e orario di frequenza in ciascun plesso di scuola dell'infanzia dell'Istituto.

Art. 14 – Ammissione alla frequenza
L'ammissione alla scuola avviene sulla base del punteggio complessivo attribuito di cui all'art.8. A parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato dalla data di nascita della bambina o del bambino (precede il maggiore di età).

Art. 15 – Mantenimento del posto
Viene mantenuto il posto durante l'anno scolastico di frequenza per assenze giustificate e documentate come indipendenti dalla volontà dei genitori.
Nel caso di assenza ingiustificata, protratta per oltre 30 giorni consecutivi, ovvero per oltre 60 giorni non consecutivi (per sommatoria) nell'arco dell'anno scolastico, si provvederà a pronunciare la decadenza dalla frequenza, previo avviso scritto alla famiglia.
Nel caso la famiglia volesse far frequentare il/la proprio/a bambino/a nell'anno scolastico successivo, dovrà rinnovare l'iscrizione.

Art. 16 - Lista d'attesa
Le bambine e i bambini non ammessi restano in lista d'attesa e potranno accedere al servizio nel caso si verifichi successivamente la disponibilità di posti per rinuncia o comunque al verificarsi di un aumento della disponibilità di posti. L'ammissione avverrà tenendo conto della composizione dei gruppi all'interno delle sezioni.
In caso di esaurimento della lista d'attesa in un plesso di scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo, allorché si verificasse la disponibilità di posti, saranno chiamati i bambini inseriti nella graduatoria dell'altro plesso, iscritti entro il termine per la presentazione della domanda. Il bambino che dovesse iniziare la frequenza nel plesso differente da quello scelto al momento dell'iscrizione, frequenterà per tutto l'anno scolastico in corso tale plesso, anche se si dovesse verificare una disponibilità nel plesso scelto.
Accettata la frequenza in una scuola comunale o privata, è possibile rimanere in lista d'attesa nella scuola statale.
In caso di non accettazione del posto offerto ai bambini in lista d'attesa, non sarà più possibile rimanere inseriti e il nominativo sarà depennato dalla lista. Di conseguenza non sarà attribuito nessun punteggio relativo alla lista di attesa, all'atto di nuova iscrizione per l'anno scolastico successivo.

Art. 17 – Assegnazione dei posti nel corso dell'anno scolastico
Le sostituzioni, a seguito di ritiro di bimbi iscritti, sono effettuate, di norma, fino alla pubblicazione della circolare relativa alle iscrizioni di ogni anno e comunque non oltre il mese di dicembre, attingendo dalla lista di attesa in relazione all'ordine della graduatoria. Il subentro avverrà entro una settimana dalla rinuncia.

- PARTE QUARTA -
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI - SPOSTAMENTI

Art. 18 – Formazione delle sezioni
Le sezioni della scuola dell'Infanzia sono formate nel mese di giugno di ogni anno secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto:

1. Le sezioni, omogenee quando possibile, ed eterogenee possibilmente con un massimo di due età, verranno formate cercando di collocare in modo equo:
    - maschi e femmine
    - bambini con disabilità o con situazioni di disagio

- bambini stranieri e italo/stranieri
- bambini provenienti dal nido*
- i gemelli verranno preferibilmente divisi previa verifica con i genitori*
- sorelle e fratelli quando possibile è preferibile che non frequentino la stessa sezione*

(*criteri non sempre rispettabili nelle scuole con solo due sezioni)

2. Non sono ammesse eventuali preferenze per la scelta dei docenti da parte dei genitori

3. I figli dei docenti, iscritti nel plesso in cui presta servizio la madre, non sono inseriti nella sezione di titolarità della stessa. Ciò per evitare difficoltà di gestione sia con il proprio/a figlio/a sia con gli altri bambini inseriti nella sezione.

Gli elenchi dei bambini, componenti le varie sezioni, sono comunicati alle famiglie nel corso della riunione con i genitori dei nuovi iscritti e pubblicati all'albo della segreteria e del plesso.

Art.19 - Spostamento in altra sezione

E' possibile lo spostamento di bambini da una sezione all'altra di scuola dell'Infanzia secondo i seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto:

1. I bambini e le bambine, inseriti nelle classi eterogenee, previa informazione ai genitori, potrebbero essere spostati in altre sezioni nel corso della permanenza nella scuola dell'infanzia per permettere una frequenza più idonea al processo di crescita e di maturazione personale.

2. Le insegnanti e il Dirigente Scolastico interpelleranno le famiglie dei bambini interessati allo spostamento chiedendo la disponibilità allo spostamento stesso. In caso di non accettazione da parte delle famiglie si procederà allo spostamento del/i bambino/i con una minor frequenza annuale oppure tramite sorteggio, alla presenza dei genitori interessati.

3. Le insegnanti ed il Dirigente Scolastico si riservano di esonerare dallo spostamento i bambini che presentano situazioni particolari che necessitano la permanenza nel gruppo di appartenenza e la presenza delle insegnanti di riferimento.

- PARTE QUINTA -
ACCOGLIENZA – INSERIMENTO - FREQUENZA

Art 20 – Accoglienza

Le attività di accoglienza sono spiegate durante un incontro, a fine giugno, con i genitori dei nuovi iscritti al fine del positivo inserimento delle bambine e dei bambini. Le famiglie sono chiamate ad osservare tempi e modalità di ambientamento rispettosi delle esigenze psicofisiche del bambino e dell'organizzazione del servizio.

Art. 21 – Inserimento dei bambini nuovi iscritti

L'inserimento dei bambini nuovi iscritti alla scuola dell'Infanzia è regolato da criteri deliberati dal Consiglio di Istituto:

1. Indicativamente la durata dell'inserimento è di 3/4 settimane, secondo il giorno della settimana in cui inizia la scuola:
   a. **prima settimana**: frequenza di 2/3 ore al giorno
   b. **seconda settimana**: frequenza al mattino con l'opportunità di fermarsi a pranzo
   c. **terza settimana**: frequenza al mattino, pranzo e pomeriggio con introduzione del sonno (tempo pieno)

Il primo giorno di ripresa della scuola, nelle sezioni miste, inizieranno solo i bambini vecchi frequentanti. Dal secondo giorno inizierà l'inserimento dei nuovi iscritti.

2. Nelle sezioni interessate, il numero dei bambini nuovi iscritti da inserire viene diviso in piccoli gruppi per ogni giorno.

3. Le insegnanti adottano una tipologia di inserimento a **modalità graduale/continuata**: il primo gruppo di bambini frequenta 1/2 giorni consecutivi, poi si aggiunge il secondo gruppo, il terzo e così via. Bisogna obbligatoriamente far frequentare tutti almeno un giorno nella prima settimana. Questa modalità permette un approccio corretto e la giusta attenzione sia ai bambini sia ai genitori purché sia garantita la compresenza delle insegnanti.

4. L'inserimento si rende necessario per tutti i bambini, anche se provenienti dall'asilo nido.

5. Per i bambini provenienti da altre scuole dell'Infanzia, le modalità e la durata dell'inserimento saranno concordati con i genitori in base al comportamento del/la bambino/a nel nuovo ambiente

6. Le insegnanti si riservano di valutare con il Dirigente Scolastico casi di effettivo impedimento dei genitori nel seguire il calendario inserimento dei propri figli secondo le modalità stabilite.

Art. 22 – Frequenza

La scuola dell'infanzia si pone la finalità di consolidare l'identità, sviluppare l'autonomia, acquisire competenze e vivere le prime esperienze di cittadinanza.
Pertanto la frequenza:

- **deve essere regolare e dall'inizio della scuola. In caso di impossibilità motivata ad iniziare la scuola a settembre è possibile una deroga entro e non oltre l'inizio del Tempo Pieno. In caso di mancata frequenza il/la bambino/a interessato/a, sarà depennato/a e non potrà più frequentare per l'intero anno scolastico;**
- deve essere quella scelta al momento dell'iscrizione e non a discrezione della famiglia;
- deve tenere conto dei bisogni formativi del bambino/a e non delle necessità della famiglia;
- in situazioni particolari deve privilegiare i momenti durante i quali si svolgono attività didattiche, anche per gli alunni diversamente abili.
- **la scelta dell'intera giornata prevede la fruizione della mensa quotidianamente e non saltuariamente**. Non è pertanto ammessa la frequenza con interruzione del servizio (frequenza mattutina, pasto consumato a casa e rientro pomeridiano) se non in caso di temporanea e motivata necessità previa richiesta al Dirigente scolastico.

In difetto si applicherà quanto disposto dall'articolo 15.

- PARTE SESTA -
NORME FINALI

- Il presente Regolamento, i moduli e le altre informazioni relative alle iscrizioni possono essere consultate sul sito della scuola.

- Il presente regolamento annulla i precedenti.

Vigevano, 21 dicembre 2017

Allegato A Cognome e nome iscritto/a_____

CRITERI AI FINI DELLA GRADUATORIA PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI "MARIA PISTOIA MASTRONARDI" e "RINA BIANCHI" I.C. via Valletta Fogliano - a. s. 2018/19

CRITERI	Punteggio non cumulabile *	Punteggio cumulabile
1. Bambine e bambini portatori di handicap residenti nel Comune, certificati dall'ASST	90	
2. Bambine e bambini residenti nel Comune con nucleo familiare con gravi difficoltà nei compiti assistenziali-educativi dovute a : - segnalazione scritta dai servizi sociali territoriali - infermità/invalidità grave certificata di un genitore e/o fratello/sorella - nucleo familiare monoparentale**	60	
3. Bambine e bambini di 5 anni: - residenti nello stradario della scuola primaria (Ada Negri o Vidari/Ricci) - in lista d'attesa del plesso - iscritti nei termini, che stiano frequentando regolarmente al momento dell'iscrizione altre scuole al di fuori del territorio comunale e che risiederanno nello stradario del plesso	50	
4. Gemelli di prima iscrizione o bambine e bambini con fratelli o sorelle, conviventi nello stesso nucleo familiare, frequentanti un plesso di scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo, nell'anno scolastico 2018/19		5
5. Bambine e bambini, residenti nel Comune, in lista d'attesa dell'anno precedente che abbiano ripresentato la domanda entro i termini previsti		5
6. Bambine e bambini residenti nello stradario della scuola primaria (Ada Negri o Vidari/Ricci) – non cumulabile con il punto 7 -		10
7. Bambine e bambini residenti nello stradario dell'I.C:-non cumulabile con il punto 6 -		6
8. Bambine e bambini con entrambi i genitori che lavorano		8
9. Bambine e bambini con un solo genitore che lavora o con entrambi i genitori disoccupati (allegare dichiarazione/ certificazione scritta)		3
10. Bambine e bambini residenti e non residenti con genitore dipendente statale, comunale o di cooperativa con contratto di lavoro annuale in servizio nell'I.C		10
11. Bambine e bambini residenti nel Comune (se non rientrano già nello stradario della scuola primaria o dell'istituto comprensivo)		4
12. Altri non residenti		0

** per famiglia mono parentale si intende il nucleo in cui ci sono figli riconosciuti da un solo genitore o con affidamento esclusivo o orfani (da documentare)

*** In caso di più voci contrassegnate si valuterà il punteggio più favorevole**

Allegato B

INDICAZIONI APPLICATIVE SU CRITERI E MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALEI "M. PISTOIA MASTRONARDI" e "RINA BIANCHI" I.C. via Valletta Fogliano - a. s. 2018/19

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato A) si ritiene di formulare le seguenti precisazioni:

RESIDENZA

La residenza della bambina o del bambino nel Comune di Vigevano deve necessariamente coincidere con la residenza di almeno uno dei genitori esercenti la patria potestà.

Viene equiparata alla "residenza" la dichiarazione di "cambio di residenza in corso" se debitamente documentata (contratto di affitto, rogito, compromesso, comodato, o altri documenti relativi alla nuova abitazione) e presentata nei termini delle iscrizioni. Il "possesso della residenza" dovrà essere documentato, a cura del richiedente, entro il 31/8 precedente l'avvio del nuovo anno scolastico; in assenza si procederà d'ufficio alla revisione del punteggio attribuito.

NUCLEO FAMILIARE

il nucleo familiare, ai fini dell'accesso, fa riferimento alla genitorialità. Per genitori e figli devono pertanto intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

FAMIGLIA MONOPARENTALE

Per nucleo monoparentale, da documentare con apposita certificazione, si intende:

- minore con un genitore deceduto
- minore in affidamento esclusivo ad uno dei due genitori
- minore riconosciuto da un solo genitore

ATTIVITA' LAVORATIVA

Per i lavoratori privati ed autonomi è possibile la certificazione lavorativa da parte della ditta o l'autocertificazione. Per i dipendenti pubblici è valida l'autocertificazione. Il termine ultimo per la presentazione della certificazione lavorativa è la data del termine iscrizioni. **Si fa presente che potranno essere effettuati controlli, a campione e a sorteggio, relativi alla veridicità di quanto dichiarato tramite autocertificazione lavorativa.**

I genitori che dichiarano di essere in mobilità o in cassa integrazione o situazioni particolari (es. genitori entrambi realmente disoccupati) potranno beneficiare del punteggio relativo alle condizioni lavorative purché sia dimostrato, con apposita certificazione, lo status di mobilità o cassa integrazione o situazione particolare.

DISABILITA'

Sono considerati disabili le bambine e i bambini che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, di cui all'art. 3 della L. 05.02.92 n. 104, comprovata da Diagnosi Funzionale rilasciata dalla Neuropsichiatria di competenza e dal verbale rilasciato dall'ASST preposta per l'individuazione dell'alunno con disabilità ai fini dell'integrazione scolastica (DPCM 23 febbraio 2006, n. 185).

INFERMITA'/INVALIDITA'

Vengono valutate solamente le infermità/invalidità gravi (comprovate da presentazione di certificazione rilasciata dagli organi competenti:

- genitore con invalidità maggiore del 74% o L. 104/92 art.3 comma 3 e successive modifiche
- fratello/sorella disabile ai sensi della legge 104/92

CASI SOCIALI E DI AFFIDO FAMILIARE

Bambine e bambini per i quali il competente Servizio Sociale ha prodotto una relazione che comprovi la condizione di bisogno e di rischio dal punto di vista dei basilari diritti dei crescita fisica, psicologica e affettiva o la necessità di affido familiare.